

tenuto conto dei criteri consacrati della giurisprudenza della Corte, in particolare, la complessità del caso, il comportamento del ricorrente e quello delle autorità competenti (v., per esempio, la sentenza *Torri*, cit., par. 24).

65. Nella fattispecie, la Corte osserva che il procedimento in oggetto rivestiva un'innegabile complessità. Rileva inoltre che, se dopo la prima costituzione di parte civile dei ricorrenti, il 7 luglio 1989, ritardi certamente spiacevoli hanno rallentato il corso del procedimento di primo grado (in particolare tra il rinvio a giudizio di E. C., il 12 giugno 1991, e la prima udienza, che si è svolta il 2 luglio 1992, cioè un anno dopo), successivamente nessun periodo significativo di inattività può essere contestato alle autorità (escluso il fatto che il rinvio della prima udienza è stato provocato da un'astensione dal lavoro degli avvocati).

66. In tali circostanze, la Corte ritiene che una durata del procedimento di sei anni, tre mesi e dieci giorni per quattro gradi di giudizio non può essere considerata irragionevole.

67. Pertanto, non vi è stata violazione dell'art. 6. 1 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte

i. *connette* al merito, all'unanimità, le eccezioni preliminari sollevate dal Governo;

2. *dichiara*, per quattordici voti contro tre, che l'art. 2 della Convenzione è applicabile e che non è stato violato;

3. *dichiara*, per sedici voti contro uno, che l'art. 6.1 della Convenzione è applicabile e che non è stato violato.

* * *

Sentenza 29 aprile 2002 nel caso *Pretty c. Regno Unito*
(ricorso n. 2346/02)

art. 2 Cedu – Diritto alla vita – Divieto di eutanasia – Obbligo dello Stato di tutelare la vita degli individui – Non violazione.

art. 3 Cedu – Divieto di trattamenti e pene inumani o degradanti – Malato terminale – Illegalità del suicidio assistito – Inesistenza di obblighi positivi dello Stato – Non violazione.

* Diverrà definitiva alle condizioni previste dall'art. 44.2 della Convenzione.
[n.d.i.]

art. 8 Cedu – Diritto al rispetto della vita privata – Malato terminale – Diritto all'autodeterminazione – Suicidio assistito – Punibilità – Legittimità dell'ingerenza della pubblica autorità – Non violazione.

[La ricorrente, signora Pretty cittadina britannica, era affetta da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia neurodegenerativa incurabile che comporta la paralisi dei muscoli e conduce alla morte per soffocamento. La ricorrente era paralizzata dal collo ai piedi, ma pienamente capace di intendere e di volere e desiderava scegliere il momento e la modalità della sua morte per non dover sopportare dure sofferenze; chiedeva inutilmente alle competenti autorità di autorizzare il marito ad aiutarla nell'estremo gesto.]

I. Sulla ricevibilità del ricorso

32. La ricorrente, che soffre di una malattia degenerativa incurabile, afferma che, nel proprio caso, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione sono stati violati a causa del rifiuto del *Director of Public Prosecution* (DPP) di impegnarsi a non perseguire il marito se l'avesse aiutata a mettere fine ai propri giorni nonché a causa dello stato del diritto anglosassone, che considererebbe, nella fattispecie, reato il suicidio assistito. Il Governo sostiene, per parte sua, che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza per il motivo che o le doglianze formulate dalla ricorrente non mettono in discussione nessuno dei diritti evocati, oppure che, anche ad ammettere l'esistenza di lesioni dei diritti in questione, queste ultime rientrano nelle eccezioni previste delle pertinenti disposizioni della Convenzione.

33. La Corte osserva che il ricorso, nella sua interezza, solleva questioni di diritto sufficientemente gravi perché una decisione al riguardo non possa essere adottata se non dopo un esame di merito delle doglianze. Non essendo stato, peraltro, accertato nessun motivo per dichiararlo irricevibile, deve dunque essere accolto. Conformemente all'art. 29.3 della Convenzione, la Corte sottopone, adesso, ad esame la fondatezza delle doglianze della ricorrente.

II. Sulla pretesa violazione dell'art. 2 della Convenzione

34. Cart. 2 della Convenzione così dispone:

«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge.

Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
- b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione».

A. Tesi delle parti

1. La ricorrente

35. La ricorrente sostiene che autorizzarla a farsi aiutare a mettere fine alla propria esistenza non contrasterebbe con l'art. 2 della Convenzione, diversamente i Paesi nei quali il suicidio assistito non è illegale violerebbero tale disposizione. Inoltre, l'art. 2 garantirebbe non solo il diritto alla vita, ma anche il diritto di scegliere di continuare o smettere di vivere. Tutelerebbe il diritto alla vita e non la vita stessa, e la frase relativa all'inflizione della morte tenderebbe a proteggere gli individui da terzi, in particolare lo Stato e le autorità pubbliche, e non da se stessi. Così, l'art. 2 riconoscerebbe che spetta all'individuo scegliere di continuare o smettere di vivere e garantirebbe alla ricorrente, come corollario del diritto alla vita, un diritto a morire in modo da sfuggire ad una sofferenza e ad una indegnità inevitabili. Nella misura in cui il caso *Keenan*, evocato dal Governo, indicherebbe che può gravare sulle autorità penitenziarie un obbligo di proteggere un detenuto desideroso di mettere fine ai suoi giorni, l'obbligo in oggetto sarebbe stato affermato soltanto perché il ricorrente, nel caso in questione, era un detenuto e, soffrendo di una malattia mentale, non aveva la capacità di prendere razionalmente la decisione di suicidarsi (*Keenan* c. Regno Unito [3^o sezione] n. 27229/95, CEDH 2001-111).

2. Il Governo

36. Il Governo replica che l'appello della ricorrente all'art. 2 è privo di pertinenza nella misura in cui non si fonda su nessun precedente diretto ed è incompatibile tanto con la giurisprudenza esistente quanto con la formulazione della disposizione in causa. L'art. 2, che consacrerrebbe uno dei diritti fondamentali, sancirebbe principalmente un'obbligazione negativa. Certo, in una serie di casi, si è ritenuto che imponesse obblighi positivi, ma tali obblighi riguarderebbero misure atte a proteggere la vita. In casi precedenti, la circostanza che un detenuto si fosse suicidato sarebbe stata reputata non implicare la responsabilità di proteggere i detenuti imposta allo Stato dall'art. 2 (v. il caso *Keenan*, cit.) e sarebbe stato parimenti riconosciuto che lo Stato può legittimamente alimentare contro la sua volontà un detenuto

in sciopero della fame (*X c. Germania*, n. 1065/83, decisione della Commissione del 9 maggio 1984). L'art. 2 prevedrebbe, altresì, esplicitamente che la morte non può essere inflitta a nessuno intenzionalmente, salvo che in circostanze rigorosamente definite, non accertate nella fattispecie. Il diritto di morire non sarebbe il corollario, ma l'antitesi del diritto alla vita.

B. Valutazione della Corte

37. Tra le disposizioni della Convenzione che considera di importanza capitale, la Corte, nella propria giurisprudenza, attribuisce la preminenza all'art. 2 (v. la sentenza *McCann e altri c. Regno Unito* del 27 settembre 1995, Serie A n. 324, par. 146-147). L'art. 2 protegge il diritto alla vita, senza il quale il godimento di qualsiasi altro diritto e libertà garantiti dalla Convenzione sarebbe illusorio. Definisce le circostanze limitate nelle quali è consentito infliggere intenzionalmente la morte, e la Corte ha effettuato un controllo rigoroso ogni volta che siffatte eccezioni sono state evocate dai Governi convenuti (sentenza *McCann e altri*, cit., par. 149-150).

38. La disposizione dell'art. 2 disciplina esplicitamente l'uso deliberato o intenzionale della forza omicida da parte degli agenti dello Stato. Tuttavia, è stato interpretato nel senso che ricomprende non soltanto l'omicidio volontario, ma anche le situazioni nelle quali è consentito che vi sia «ricorso alla forza», potendo l'uso di siffatta forza condurre a dare la morte involontariamente (sentenza *McCann e altri*, cit., par. 148). La Corte ha, del resto, ritenuto che la prima frase dell'art. 2.1 imponga allo Stato non solo di astenersi dal dare la morte intenzionalmente e illegalmente, ma anche di adottare le misure necessarie per la protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione (v. la sentenza *L.C.B. c. Regno Unito* del 9 giugno 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-111, p. 1403, par. 36). Tale obbligo travalica il dovere primario di assicurare il diritto alla vita introducendo una legislazione penale concreta, che dissuada dal commettere reati contro le persone e che si fondi su un meccanismo di applicazione concepito per prevenirne, reprimerne e sanzionarne le violazioni. Può anche implicare, in talune circostanze ben stabilite, un obbligo positivo per le autorità di adottare preventivamente misure di ordine pratico per tutelare l'individuo la cui vita è minacciata da comportamenti criminosi di terzi (sentenze *Osman c. Regno Unito* del 28 ottobre 1998, *Recueil* 1998-VIII, par. 115 e *Kiliç c. Turchia* n. 22492/93 [1° sezione], CEDH 2000-111, par. 62 e 76). Più recentemente, nel caso *Keenan c. Regno Unito*, l'art. 2 è stato ritenuto applicabile alla situazione di un detenuto affetto da una malattia mentale, che mani-

festava segnali indicanti che avrebbe potuto attentare alla sua vita (vedi la sentenza cit., par. 91).

39. In tutti i casi che ha trattato, la Corte ha posto l'accento sull'obbligo per lo Stato di proteggere la vita. Non è convinta che il «diritto alla vita» garantito dall'art. 2 possa essere interpretato nel senso che comporti un profilo negativo. Per esempio, benché nel contesto dell'art. 11 della Convenzione si sia ritenuto che la libertà di associazione implichi non soltanto un diritto di aderire a un'associazione, ma anche il corrispondente diritto di non essere costretto ad associarsi, la Corte osserva che una certa libertà di scelta nell'esercizio di una libertà è inerente alla sua stessa nozione (vedi le sentenze *Young, James e Webster* c. Regno Unito del 13 agosto 1981, serie A n. 44, par. 52 e *Sigurdur A. Sigurjónsson* c. Islanda del 30 giugno 1993, Serie A n. 264, par. 35). L'art. 2 della Convenzione non è formulato nello stesso modo. Non vi è nessun rapporto con le questioni relative alla qualità della vita o a quello che una persona sceglie di fare della propria vita. Nella misura in cui tali aspetti sono riconosciuti talmente fondamentali per la condizione umana da richiedere una protezione dalle ingerenze dello Stato, possono riflettersi nei diritti consacrati dalla Convenzione o in altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo. L'art. 2 non può, senza distorsione di linguaggio, essere interpretato nel senso che conferisce un diritto diametralmente opposto, vale a dire un diritto di morire; non può nemmeno far nascere un diritto all'autodeterminazione nel senso che darebbe ad ogni individuo il diritto di scegliere la morte piuttosto che la vita.

40. La Corte ritiene, dunque, che non è possibile dedurre dall'art. 2 della Convenzione un diritto di morire, per mano di un terzo o con l'assistenza di una pubblica autorità. Si sente sostenuta nel suo parere dalla recente Raccomandazione 1418 (1999) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

41. La ricorrente sostiene che il fatto di considerare che la Convenzione non riconosce un diritto di morire metterebbe i Paesi che autorizzano il suicidio assistito in contrasto con il summenzionato strumento. La Corte non deve nella fattispecie cercare di stabilire se il diritto di un qualsivoglia Paese misconosca o meno l'obbligo di proteggere il diritto alla vita. Come ha già dichiarato nel caso *Keenan*, le misure che possono ragionevolmente essere adottate per proteggere un detenuto da se stesso sono sottoposte alle restrizioni imposte da altre norme della Convenzione, quali gli artt. 5 e 8, come pure dai principi più generali dell'autonomia personale (sentenza precitata, par. 91). Analogamente, la misura in cui uno Stato consente o cerca di disciplinare la possibilità per gli individui in libertà di farsi del male o di farsi fare del male da terzi può dar luogo a considerazioni che

mettono in conflitto la libertà individuale e l'interesse pubblico che possono trovare una loro soluzione solo al termine di un esame delle circostanze particolari della fattispecie (v., *mutatis mutandis*, la sentenza *Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito* del 19 febbraio 1997, *Recueil* 1997-1). Tuttavia, anche se si dovesse ritenere conforme all'art. 2 della Convenzione la situazione che prevale in un determinato Paese che autorizzerebbe il suicidio assistito, ciò non sarebbe di nessun aiuto per la ricorrente nella fattispecie, dove non è stata provata l'esattezza della tesi molto diversa secondo la quale il Regno Unito ignorerebbe gli obblighi discendenti dall'art. 2 della Convenzione se non autorizzasse il suicidio assistito.

42. La Corte conclude, quindi, per l'assenza di violazione dell'art. 2 della Convenzione.

III. Sulla pretesa violazione dell'art. 3 della Convenzione

43. Cart. 3 della Convenzione è così formulato:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti».

A. Tesi delle parti

1. La ricorrente

44. Davanti alla Corte, la ricorrente ha sostanzialmente imperniato le sue doglianze sull'art. 3 della Convenzione. Sostiene che la sofferenza con la quale si confronta si concreta in un trattamento degradante ai sensi dell'art. 3 della Convenzione. Affetta da un'atroce e irreversibile malattia in fase terminale, sarebbe destinata ad avere una morte estremamente dolorosa e indegna, che sopraggiungerebbe quando i muscoli che controllano la respirazione e la deglutizione saranno debilitati a tal punto da provocarle problemi di insufficienza respiratoria e di pneumonite.

Certo, il Governo non sarebbe direttamente responsabile di simile trattamento, ma la Corte avrebbe sostenuto nella sua giurisprudenza che, in virtù dell'art. 3, grava sullo Stato non solo l'obbligo di astenersi dall'infliggere siffatto trattamento ai propri cittadini, ma anche l'obbligo positivo di tutelarli. Nella fattispecie, tale obbligo consisterebbe nell'adottare le misure richieste per premunire la signora Pretty dalla sofferenza che diversamente dovrebbe sopportare.

45. La ricorrente afferma che non vi è spazio, nel contesto dell'art. 3 della Convenzione, per stabilire un equilibrio tra il proprio diritto ad essere tutelata da un trattamento degradante e un qualsivoglia interesse generale concorrente, perché il diritto consacrato dall'art. 3 ha carat-

tere assoluto. A ogni modo, l'equilibrio così ottenuto sarebbe sproporzionato, poiché il diritto anglosassone prevede un divieto generale di suicidio assistito che esclude ogni considerazione delle particolarità dei casi individuali. A causa di tale divieto generale, la ricorrente si sarebbe vista negare il diritto di farsi assistere dal marito per evitare la sofferenza che l'attende senza che si sia provveduto, in alcun modo, a un esame delle circostanze singolari del suo caso, segnatamente il fatto che la malattia non ha intaccato la sua capacità di discernere, né la sua capacità di decidere, che non è vulnerabile e non ha necessità di essere protetta, che la sua morte imminente non può essere evitata, che se la malattia segue il suo corso è destinata a sopportare sofferenze e indignità terribili e che il suo desiderio di farsi assistere dal marito non coinvolgerebbe che quest'ultimo e i membri della loro famiglia, i quali sosterebbero pienamente la sua decisione. Senza siffatta considerazione delle peculiarità di ciascun caso, i diritti dell'individuo non potrebbero essere protetti.

46. La ricorrente mette in dubbio, inoltre, la possibilità di riconoscere, nel contesto dell'art. 3 della Convenzione, un margine di valutazione allo Stato e che, se margine di valutazione deve esservi, il Governo non potrebbe awalersene per difendere un regime legale che opera in modo tale da escludere ogni considerazione delle circostanze concrete del suo caso. Respinge, considerandola offensiva, l'affermazione del Governo secondo la quale tutti i malati in fase terminale o i disabili che pensano di suicidarsi sono per definizione vulnerabili, circostanza che rende necessario un divieto generale al fine di proteggerli. In relazione all'intenzione di proteggere le persone vulnerabili, sarebbe possibile instaurare un sistema che legalizzi il suicidio assistito nel caso in cui la persona interessata possa dimostrare che ha la capacità per adottare simile decisione e che non necessita di protezione.

2. *Il Governo*

47. Il Governo replica che l'art. 3 non entra in causa, nella fattispecie. L'obbligo primario imposto da tale norma sarebbe negativo: lo Stato dovrebbe astenersi dall'infliggere torture e pene o trattamenti inumani degradanti. L'argomentazione della ricorrente si fonderebbe piuttosto su pretesi obblighi positivi. Emergerebbe dalla giurisprudenza della Corte che laddove esistono obblighi positivi non sono assoluti, ma devono essere interpretati in modo da non imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo. A oggi si sarebbe sostenuta l'esistenza di obblighi positivi in tre casi: anzitutto, lo Stato sarebbe tenuto a proteggere la salute degli individui privati della loro libertà; inoltre lo Stato avrebbe l'obbligo di adottare delle misure onde garantire che

le persone sottoposte alla propria giurisdizione non abbiano a subire torture o altri trattamenti vietati per mano di privati; infine, il terzo caso sarebbe quello in cui lo Stato medita di adottare, nei confronti di un individuo, un atto che possa sfociare nell'infrazione da parte di un terzo di trattamenti inumani o degradanti all'interessato. Orbene, la fattispecie in esame non avrebbe nulla a che vedere con tali circostanze: la ricorrente non sarebbe stata maltrattata da nessuno, non si dovrebbe di essere stata privata di un trattamento sanitario e lo Stato non avrebbe adottato alcuna misura a suo carico.

48. Anche a supporre che l'art. 3 entri in causa, non conferirebbe un diritto di morire sanzionabile in giudizio. Per valutare la portata di ogni obbligo positivo, sarebbe opportuno aver riguardo al margine di discrezionalità legittimamente riconosciuto allo Stato per mantenere in vigore l'art. 2 della legge del 1961 sul suicidio. Il divieto di suicidio assistito avrebbe come obiettivo un giusto equilibrio tra i diritti dell'individuo e l'interesse generale, segnatamente nella misura in cui rispetterebbe opportunamente la sacralità della vita e perseguirebbe uno scopo legittimo, cioè la tutela delle persone vulnerabili. Il problema sarebbe stato esaminato attentamente nel corso degli anni dalla commissione di riforma del diritto penale e dal comitato ristretto della *House of Lords* competente per le questioni di etica medica. Vi sarebbero valide argomentazioni e taluni elementi concreti che conducono a ritenere che la legalizzazione dell'eutanasia volontaria implicherebbe inevitabilmente la prassi dell'eutanasia involontaria. Inoltre, lo Stato avrebbe interesse a proteggere la vita degli individui fragili. Sotto tale profilo, ogni persona desiderosa di suicidarsi dovrebbe necessariamente essere considerata psicologicamente ed emotivamente vulnerabile, anche se fosse fisicamente sana. Le persone affette da handicap, invece, potrebbero trovarsi in una situazione più precaria a causa dell'impossibilità di comunicare effettivamente la loro opinione. Peraltro, in seno agli Stati membri del Consiglio d'Europa vi sarebbe consenso generale in proposito, dal momento che il suicidio assistito e l'omicidio consensuale sono illegali in tutti i Paesi salvo che nei Paesi Bassi. Tale consenso si ritroverebbe, del resto, in altri ordinamenti giuridici al di fuori dell'Europa.

B. Valutazione della Corte

49. Al pari dell'art. 2, l'art. 3 della Convenzione deve essere annoverato tra le norme basilari della Convenzione dato che sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche che formano il Consiglio d'Europa (v. la sentenza *Soering* c. Regno Unito del 7 luglio 1989, Serie A n. 161, p. 34, par. 88). Diversamente dalle altre disposizioni

della Convenzione, è formulato in termini assoluti, poiché non prevede né eccezioni né condizioni, e, secondo l'art. 15 della Convenzione, non è soggetto ad alcuna deroga.

50. Da un esame della giurisprudenza della Corte si evince che l'art. 3 è stato ampiamente applicato in contesti nei quali il rischio per l'individuo di essere sottoposto ad una qualsiasi delle forme vietate di trattamento conseguiva ad atti posti in essere intenzionalmente da agenti dello Stato o da pubbliche autorità (v., fra le altre, la sentenza *Irlanda c. Regno Unito* del 18 gennaio 1978, Serie A n. 25). Può essere descritto in termini generali nel senso che impone agli Stati essenzialmente l'obbligo di astenersi dall'infliggere lesioni gravi alle persone sottoposte alla loro giurisdizione. Tuttavia, considerata l'importanza fondamentale dell'art. 3 nel sistema della Convenzione, la Corte deve riservarsi un'elasticità sufficiente nel trattare la sua applicazione in altre eventuali situazioni (sentenza *D. c. Regno Unito* del 2 maggio 1997, *Recueil* 1997-111, p. 792, par. 49).

51. Ha ritenuto, in particolare, che, in combinato disposto con l'art. 3, l'obbligo che l'art. 1 della Convenzione impone alle Alte Parti contraenti di garantire a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione impone loro di adottare misure idonee a impedire che le suddette persone siano sottoposte a torture o a pene o trattamenti inumani o degradanti, anche inferti da privati (vedi la sentenza *A. c. Regno Unito* del 23 settembre 1998, *Recueil* 1998-VI, p. 2699, par. 22).

Ha concluso, in un certo numero di casi, per l'esistenza di un obbligo positivo a carico dello Stato di fornire una protezione da trattamenti inumani o degradanti (vedi, per esempio, il caso *A.*, cit., nel quale il minore ricorrente era stato frustato dal suo patrigno, e il caso *Z. e altri c. Regno Unito*, nel quale i quattro minori ricorrenti erano stati vittime di gravi abusi e di una grande negligenza da parte dei loro genitori). L'art. 3 impone anche alle autorità dello Stato di proteggere le salute delle persone private della loro libertà (v. il caso *Keenan*, cit., che concerneva la mancata somministrazione di cure sanitarie effettive a un detenuto che soffriva di una malattia mentale e che si era suicidato; vedi anche la sentenza *Kudla c. Polonia* [GC] n. 30210/96, CEDH 2000-XI, par. 94).

52. In riferimento ai tipi di «trattamenti» che rientrano nell'art. 3 della Convenzione, la giurisprudenza della Corte parla di «maltrattamenti» che raggiungono un minimo di gravità e che provocano lesioni fisiche effettive, oppure gravi sofferenze fisiche e morali (v. le sentenze *Irlanda c. Regno Unito* precitata, p. 66, par. 167, e *V. c. Regno Unito* [GC] n. 24888/94, CEDH 1999-IX, par. 71). Un trattamento può essere qualificato degradante e ricadere nel divieto dell'art. 3 se umilia

o sviscila un individuo, se attesta un'assenza di rispetto per la dignità umana, addirittura la sminuisce, o suscita nell'interessato sentimenti di paura, di angoscia e di inferiorità atti a fiaccare la sua resistenza fisica e morale (vedi, da ultimo, le sentenze *Price* c. Regno Unito n. 33394/96 [3° sezione], CEDH 2001-VIII, par. 117).

La sofferenza dovuta a una malattia che sopraggiunge naturalmente, sia essa fisica o psichica, può rientrare nell'art. 3 se viene o rischia di essere aggravata da un trattamento – che consegue a talune condizioni di detenzione, di espulsione o ad altre misure – del quale le autorità possono essere ritenute responsabili (v. le sentenze *D* e *Kennan*, cit. e la sentenza *Bensaid* c. Regno Unito n. 44599/98 [3° sezione], CEDH 2000-1).

53. Nella fattispecie, è noto che il Governo convenuto non ha inflitto il minimo maltrattamento alla ricorrente. Quest'ultima non si duole nemmeno di non avere ricevuto cure adeguate da parte delle autorità sanitarie dello Stato. La sua situazione non può, dunque, essere comparata con quella del ricorrente nel caso *D*., nel quale un malato di Aids rischiava l'espulsione verso l'isola di Saint Kitts, dove non avrebbe potuto beneficiare di un adeguato trattamento sanitario o di cure e dove sarebbe stato esposto al rischio di morire in circostanze molto penose. La responsabilità dello Stato sarebbe scaturita dall'azione («trattamento») consistente nell'espellere l'interessato in siffatte condizioni.

Nella fattispecie, non si individua nessun atto o «trattamento» analogo da parte del Regno Unito.

54. La ricorrente sostiene che il rifiuto da parte del DPP di impegnarsi a non perseguire il marito se questi l'avesse aiutata a suicidarsi e il divieto di suicidio assistito previsto dal diritto penale costituiscono un trattamento inumano e degradante di cui lo Stato è responsabile, nella misura in cui omette di proteggerla dalle sofferenze che sopporterà se la sua malattia giunge allo stadio finale. Tale doglianza sottende, tuttavia, un'interpretazione nuova ed estensiva della nozione di trattamento che, come ha ritenuto la *House of Lords*, travalica il significato ordinario del termine. Benché la Corte debba adottare un approccio elastico e dinamico nell'interpretare la Convenzione, che è uno strumento vivente, occorre anche sorvegliare che ogni interpretazione che essa fornisce coincida con gli obiettivi fondamentali perseguiti dal trattato e salvaguardi la coerenza che quest'ultimo deve avere in quanto sistema di protezione dei diritti dell'uomo. L'art. 3 deve essere interpretato di concerto con l'art. 2, che gli è sempre stato accostato dato che rispecchia i valori fondamentali osservati dalle società democratiche. Così come è stato sottolineato *supra*, l'art. 2 della Convenzione sancisce anzitutto e soprattutto un divieto di ricorso alla forza o a qualsiasi altro comportamento idoneo a provocare la morte di un

essere umano, e non conferisce affatto all'individuo un diritto di esigere dallo Stato che consenta o faciliti la sua morte.

55. La Corte non può che partecipare al timore della ricorrente di dover affrontare una morte dolorosa se non le si dà l'opportunità di mettere fine ai suoi giorni. È consapevole che l'interessata versa nell'impossibilità di suicidarsi a causa del suo handicap fisico e che lo stato del diritto è tale che il marito rischia di essere perseguito se le presta assistenza. Tuttavia, l'adempimento dell'obbligo positivo evocato nella fattispecie non comporterebbe la soppressione o l'attenuazione del danno subito (effetto che può scaturire da una misura consistente, per esempio, nell'impedire a organi pubblici o a privati di infliggere maltrattamenti o nel migliorare una situazione o delle cure). Esigere dallo Stato che accolga la domanda, equivale a obbligarlo ad approvare atti volti a interrompere la vita. Siffatto obbligo non può essere dedotto dall'art. 3 della Convenzione.

56. La Corte conclude, quindi, che l'art. 3 della Convenzione non impone allo Stato convenuto nessun obbligo positivo di impegnarsi a non perseguire il marito della ricorrente se aiuta la moglie a suicidarsi o di istituire un sistema legale per qualsiasi altra forma di suicidio assistito. Pertanto, non vi è stata violazione dell'art. 3.

III. Sulla pretesa violazione dell'art. 8 della Convenzione

57. La parte pertinente nella fattispecie dell'art. 8 della Convenzione è così formulata:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui».

A. Tesi delle parti

1. La ricorrente

58. La ricorrente sostiene che se il diritto all'autodeterminazione traspare in filigrana in tutta la Convenzione, è nell'art. 8 che più esplicitamente viene riconosciuto e garantito. Tale diritto comporterebbe certamente quello di disporre del proprio corpo e di decidere cosa farne. Implicherebbe il diritto di scegliere quando e come morire, e

niente sarebbe più intimamente legato al modo in cui un individuo conduce la propria esistenza delle modalità e del momento del suo passaggio a miglior vita. Ne conseguirebbe che il rifiuto da parte del DPP di prendere l'impegno sollecitato e il divieto generale di suicidio assistito previsto dallo Stato ignorerebbero nei confronti della ricorrente i diritti garantiti dall'art. 8.1, della Convenzione.

59. La ricorrente osserva che occorrono ragioni particolarmente gravi per giustificare un pregiudizio a un aspetto così intimo della sua vita privata. Ora il Governo non avrebbe dimostrato la giustificazione dell'ingerenza poiché le circostanze particolari del caso non sono state prese in considerazione. L'interessata rinvia qui alle argomentazioni già formulate nel contesto dell'art. 3 della Convenzione (par. 45-46, *supra*).

2. Il Governo

60. Il Governo sostiene, dal canto suo, che i diritti garantiti dall'art. 8 non sono qui in discussione, poiché, a suo giudizio, il diritto alla vita privata non comporta un diritto di morire. Il diritto sancito dall'art. 8 includerebbe il modo in cui una persona conduce la propria vita, non il modo in cui la lascia. Diversamente, il diritto evocato comporterebbe l'estinzione del beneficio stesso sul quale si fonda. Il Governo aggiunge che, se dovesse aver torto sul punto, il pregiudizio eventualmente arrecato ai diritti garantiti alla ricorrente dall'art. 8 sarebbe comunque ampiamente giustificato poiché lo Stato ha il diritto, nei limiti del proprio potere discrezionale, di stabilire la misura in cui gli individui possono consentire a farsi infliggere ferite, sarebbe in effetti a maggior ragione legittimato a decidere se una persona possa consentire a essere uccisa.

B. Valutazione della Corte

1. Applicabilità dell'art. 8 della Convenzione

61. Come la Corte ha già avuto occasione di osservare, la nozione di «vita privata» è una nozione ampia, non suscettibile di una definizione esaustiva. Ricomprende l'integrità fisica e morale della persona (sentenza X e Y c. Paesi Bassi del 26 marzo 1985, Serie A n. 91, p. 11, par. 22). Può perfino inglobare aspetti dell'identità fisica e sociale di un individuo (*Mikulic* c. Croazia n. 53176/99 [1° sezione], sentenza del 7 febbraio 2002, par. 53). Elementi quali, per esempio, l'identificazione sessuale, il nome, la tendenza sessuale e la vita sessuale rientrano nella sfera personale protetta dall'art. 8 (v., per esempio, le sentenze *B. c. Francia* del 25 marzo 1992, Serie A n. 232-C, par. 63, *Burghartz* c.

Svizzera del 22 febbraio 1994, Serie A n. 280-B, par. 24, *Dudgeon c. Regno Unito* del 22 ottobre 1991, Serie A n. 45, par. 41 e *Laskey, Jaggard e Brown*, cit. del 19 febbraio 1997, *Recueil* 1997-I, par. 36). Tale disposizione tutela altresì il diritto all'evoluzione personale e il diritto di instaurare e intrattenere relazioni con altri esseri umani e il mondo esterno (v., per esempio, *Burghartz c. Svizzera*, rapporto della Commissione, precitato, par. 47 e *Friedl c. Austria*, Serie A n. 305-B, rapporto della Commissione, par. 5). Benché non sia stato accertato in nessuno dei casi precedenti che l'art. 8 della Convenzione implichi un diritto all'autodeterminazione in quanto tale, la Corte osserva che la nozione di autonomia personale rispecchia un principio importante sotteso all'interpretazione delle garanzie dell'art. 8.

62. A giudizio del Governo, il diritto alla vita privata non può inglobare un diritto alla morte assistita, che comporterebbe la negazione della protezione che la Convenzione tende a offrire. La Corte osserva che la facoltà per ognuno di condurre la propria esistenza come vuole può anche includere la possibilità di dedicarsi ad attività fisicamente o moralmente pregiudizievoli o pericolose per la propria persona. La misura in cui uno Stato può ricorrere alla coercizione o al diritto penale per salvaguardare gli individui dalle conseguenze dello stile di vita scelto è da lungo tempo dibattuta, sia sotto il profilo morale sia in giurisprudenza, e il fatto che l'ingerenza venga spesso percepita come un'intrusione nella sfera privata e personale aggiunge vigore al dibattito. Tuttavia, anche quando il comportamento in oggetto costituisce un rischio per la salute o quando si può ragionevolmente ritenere che abbia natura potenzialmente letale, la giurisprudenza degli organi della Convenzione considera l'imposizione da parte dello Stato di misure coercitive o di carattere penale lesive della vita privata a' sensi dell'art. 8.1, e ravvisa la necessità di una giustificazione conforme al secondo paragrafo del suddetto articolo (v., per esempio, relativamente alla partecipazione a pratiche sadomasochiste consensuali, la sentenza *Laskey, Jaggard e Brown*, cit., e, in merito al rifiuto di un trattamento sanitario, n. 10435/83, decisione della Commissione del 10 dicembre 1984, *DR.* 40, p. 251).

63. Si potrebbe certo far osservare che la morte non era la conseguenza voluta dal comportamento dei ricorrenti nei casi summenzionati. La Corte, tuttavia, ritiene che ciò non possa costituire un elemento decisivo. In ambito sanitario, il rifiuto di accettare un trattamento particolare potrebbe, inevitabilmente, condurre ad un esito fatale, ma l'imposizione di un trattamento medico senza il consenso del paziente se è un adulto e sano di mente costituirebbe un attentato all'integrità fisica dell'interessato che può mettere in discussione i diritti protetti dall'art.

8.1 della Convenzione. Come ha affermato la giurisprudenza interna, un individuo può rivendicare il diritto di esercitare la scelta di morire rifiutando di consentire ad un trattamento che potrebbe avere l'effetto di prolungargli la vita.

64. Nella fattispecie non si tratta di trattamenti sanitari, la ricorrente subisce gli effetti devastanti di una malattia degenerativa che comporta un deterioramento graduale della sua condizione e un aumento della sua sofferenza fisica e mentale. L'interessata desidera attenuare tale sofferenza esercitando una scelta che consiste nel mettere fine alla sua esistenza con l'assistenza del marito. Come ha affermato Lord Hope, il modo in cui ha scelto di trascorrere gli ultimi istanti della sua esistenza fa parte dell'atto di vivere ed ella ha il diritto di chiedere che venga rispettato.

65. La dignità e la libertà dell'uomo sono l'essenza stessa della Convenzione. Senza negare in nessun modo il principio della sacralità della vita protetto dalla Convenzione, la Corte rileva che è sotto il profilo dell'art. 8 che la nozione di qualità della vita si riempie di significato. In un'epoca in cui si assiste a una crescente sofisticazione della medicina e a un aumento delle speranze di vita, numerose persone temono di non avere la forza di mantenersi in vita fino a un'età molto avanzata o in uno stato di grave decadimento fisico e mentale agli antipodi con la forte percezione che hanno di loro stesse e della loro identità personale.

66. Nel caso *Rodriguez/Procureur général du Canada* ([1994] 2 LRC 136), relativo a una situazione simile a quella della fattispecie in esame, l'opinione maggioritaria della Corte Suprema del Canada aveva osservato che il divieto di farsi aiutare a suicidarsi imposto alla parte attrice contribuiva al suo sconforto e le impediva di gestire la sua morte. Dal momento che tale misura privava l'interessata della propria autonomia, richiedeva una giustificazione sotto il profilo dei principi di giustizia sostanziale. Benché la Corte Suprema del Canada avesse dovuto esaminare la situazione sotto il profilo di una disposizione della Carta canadese, formulata diversamente dall'art. 8 della Convenzione, la causa sollevava questioni analoghe relativamente al principio dell'autonomia personale, nel senso di diritto di effettuare scelte relative al proprio corpo.

67. Nella fattispecie, alla ricorrente viene impedito dalla legge di compiere una scelta per evitare ciò che, ai suoi occhi, costituirà un epilogo della vita indegno e doloroso. La Corte non può escludere che ciò costituisce una lesione del diritto dell'interessata al rispetto della sua vita privata, a' sensi dell'art. 8.1, della Convenzione. Esaminerà, di

seguito, la questione se tale lesione sia conforme ai requisiti del secondo paragrafo dell'art. 8.

2. Rispetto dell'art. 8 della Convenzione

68. Per conciliarsi col par. 2 dell'art. 8, un'ingerenza nell'esercizio di un diritto garantito da tale articolo deve essere «prevista dalla legge», ispirata da uno o più scopi legittimi, secondo tale paragrafo e «necessaria, in una società democratica» per il perseguimento di tali scopi (sentenza *Dudgeon*, cit., p. 19, par. 43).

69. La sola questione che si deduce dall'argomentazione delle parti è quella della necessità dell'ingerenza, non contestando nessuna di esse la circostanza che il divieto di suicidio assistito nella fattispecie era imposto dalla legge e perseguiva lo scopo legittimo di tutelare la vita, quindi di proteggere i diritti altrui.

70. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la nozione di necessità implica che l'ingerenza corrisponda ad una prevalente necessità sociale e, in particolare, che sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Per accertare se un'ingerenza sia «necessaria in una società democratica» occorre tener conto del fatto che un potere discrezionale è conferito alle autorità nazionali, la cui decisione rimane sottoposta al controllo della Corte, competente per verificarne la conformità ai requisiti della Convenzione. Il summenzionato potere discrezionale varia funzionalmente alla natura delle questioni e all'importanza degli interessi in causa.

71. La Corte ricorda che, relativamente alle ingerenze nell'ambito intimo della vita sessuale degli individui, il potere discrezionale è limitato (v. le sentenze *Dudgeon*, cit., p. 21, par. 52 e *A.D.T c. Regno Unito* n. 35765/97 [3° sezione] CEDH 2001-IX, par. 37). Benché la ricorrente sostenga che lo Stato convenuto deve, di conseguenza, attestare le ragioni particolarmente pressanti per giustificare l'ingerenza di cui si duole, la Corte ritiene che la questione sollevata nella fattispecie non possa essere considerata della medesima natura o nel senso che richieda il medesimo ragionamento.

72. Le parti impernano la loro argomentazione sulla questione della proporzionalità dell'ingerenza, messa in luce dai fatti di causa. La ricorrente contesta, in particolare, la natura generale del divieto di suicidio assistito, in quanto trascura di prendere in considerazione la sua condizione di persona sana di mente, che sa quel che vuole, che non è sottoposta ad alcuna pressione, che ha preso la sua decisione deliberatamente e con perfetta cognizione di causa e che non può, dunque, essere considerata vulnerabile e bisognosa di protezione. Tale rigidità significa, a giudizio dell'interessata, che è obbligata a subire le

conseguenze della sua malattia penosa e incurabile, circostanza che per lei costituisce un costo personale molto elevato.

73. La Corte osserva che, nonostante il Governo sostenga che la ricorrente, persona desiderosa di suicidarsi e gravemente menomata, debba essere considerata vulnerabile, tale affermazione non è stata supportata dalle prove prodotte davanti ai tribunali interni né dalle decisioni della *House of Lords* che, pur sottolineando che il diritto del Regno Unito protegge le persone vulnerabili, hanno concluso che la ricorrente non rientrava in tale categoria.

74. La Corte rileva tuttavia, unitamente alla *House of Lords* e alla maggioranza della Corte Suprema del Canada nel caso *Rodriguez*, che gli Stati hanno il diritto di controllare, tramite l'applicazione del diritto penale generale, le attività pregiudizievoli per la vita e la sicurezza dei terzi (v. anche la sentenza *Laskey, Jaggard e Brown*, cit., par. 43). Più grave è il danno subito e maggiore sarà il peso che avranno sulla bilancia le considerazioni di salute e di sicurezza pubblica di fronte al principio concorrente dell'autonomia personale. La disposizione legislativa contestata nella fattispecie, vale a dire all'art. 2 della legge del 1961, è stata concepita per salvaguardare la vita, proteggendo le persone deboli e vulnerabili – specialmente quelle che non sono in grado di adottare decisioni con cognizione di causa – da atti volti a porre fine all'esistenza o ad aiutare a morire. Certamente la condizione delle persone che soffrono di una malattia in fase terminale varia di caso in caso. Ma molte di tali persone sono fragili, ed è proprio la vulnerabilità della categoria a cui appartengono che fornisce la *ratio legis* della disposizione in oggetto. Spetta, in primo luogo, agli Stati valutare il rischio di abuso e le probabili conseguenze degli abusi eventualmente commessi che un'attenuazione del divieto generale di suicidio assistito o la creazione di eccezioni al principio implicherebbe. Esistono rischi manifesti di abuso, nonostante le argomentazioni sviluppate in merito alla possibilità di prevedere barriere e procedure di protezione.

75. Gli avvocati della ricorrente hanno tentato di convincere la Corte che una constatazione di violazione nella fattispecie non creerebbe un precedente generale, né un qualsivoglia rischio per altri. Ora se l'art. 34 della Convenzione attribuisce effettivamente alla Corte il compito di non formulare pareri in astratto, ma di applicare la Convenzione ai fatti concreti del caso per il quale viene adita, le sentenze rese nei casi individuali costituiscono, in misura più o meno ampia, precedenti, e la decisione nella fattispecie non può, né in teoria né in pratica, essere articolata in modo tale da impedire che sia applicabile ad altre fattispecie.

76. Anche la Corte considera che la natura generale del divieto di suicidio assistito non è sproporzionata. Il Governo sottolinea che una certa elasticità è possibile in casi particolari: anzitutto, potrebbero essere aperti procedimenti solo con il consenso del DPP; inoltre, sarebbe previsto solo il massimo della pena, circostanza che permetterebbe al giudice di comminare pene meno severe, se lo ritiene opportuno. Il rapporto del comitato ristretto della *House of Lords* precisava che tra il 1981 e il 1992, nei ventidue casi nei quali era stato sollevato il problema «dell'omicidio per compassione», i giudici avevano pronunciato una sola condanna per omicidio e avevano irrogato la pena del carcere a vita, mentre qualificazioni meno gravi erano state accolte in altri casi, nei quali era stata comminata la pena con la messa alla prova o con il beneficio della condizionale. Alla Corte non sembra arbitrario che il diritto rispecchi l'importanza del diritto alla vita vietando il suicidio assistito e prevedendo un sistema di applicazione e di valutazione da parte della giustizia che consente di valutare in ciascun caso concreto tanto l'interesse pubblico ad introdurre procedimenti quanto le esigenze legittime e adeguate della retribuzione e della dissuasione.

77. Tenuto conto delle circostanze della fattispecie, la Corte non individua nulla di sproporzionato nemmeno nel rifiuto del DPP di impegnarsi anticipatamente a esonerare da ogni procedimento il marito della ricorrente. Solidi argomenti fondati sullo stato del diritto potrebbero esser opposti a ogni pretesa da parte dell'esecutivo di sottrarre gli individui o categorie di individui all'applicazione della legge. A ogni modo, considerata la gravità dell'atto per il quale era richiesta l'immunità, non si può ritenere arbitraria o priva di ragionevolezza la decisione adottata dal DPP nella fattispecie di rifiutarsi di assumere l'impegno sollecitato.

78. La Corte conclude che l'ingerenza in contestazione può essere considerata giustificata in quanto «necessaria in una società democratica», per la protezione dei diritti altrui. Pertanto, non vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione.

IV. Sulla pretesa violazione dell'art. 9 della Convenzione

79. L'art. 9 della Convenzione è così formulato:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui».

A. Tesi delle parti

1. La ricorrente

80. La ricorrente invoca anche l'art. 9 della Convenzione, relativo al diritto alla libertà di pensiero, che sarebbe stato ritenuto applicabile a convinzioni quali quelle del vegetarianismo e del pacifismo. L'interessata afferma che, sollecitando l'aiuto del marito per suicidarsi, credeva nella e dava il suo sostegno alla nozione di suicidio assistito. Rifiutando di impegnarsi a non perseguire il marito, il DPP avrebbe arrecato pregiudizio a tale diritto, e il Regno Unito avrebbe fatto lo stesso imponendo un divieto generale che non consente alcuna considerazione della sua situazione particolare. Per le ragioni esposte nel contesto dell'art. 8 della Convenzione, tale pregiudizio non può essere ritenuto giustificato sotto il profilo dell'art. 9.2.

2. Il Governo

81. Il Governo contesta che il caso sollevi questioni attinenti all'art. 9 della Convenzione. Quest'ultimo tutelerebbe la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, nonché il diritto di ciascuno di manifestare le proprie convinzioni, non conferirebbe agli individui un diritto generale di dedicarsi a qualsivoglia attività di loro scelta nel perseguire le loro convinzioni quali che esse siano. In subordine, nel caso in cui la Corte concludesse per l'esistenza di un pregiudizio al diritto sancito dall'art. 9.1, della Convenzione, il Governo sostiene che tale pregiudizio sarebbe giustificato in relazione al secondo paragrafo dell'art. 9, per i medesimi motivi esposti a proposito degli artt. 3 e 8 della Convenzione.

B. Valutazione della Corte

82. La Corte non dubita della serietà delle convinzioni della ricorrente in merito al suicidio assistito, ma osserva che non tutte le opinioni o convinzioni rientrano nel campo di applicazione dell'art. 9.1 della Convenzione. Le doglianze dell'interessata non concernono una forma di manifestazione di una religione o di una convinzione mediante il culto,

l'insegnamento, le pratiche e il compimento di riti, a' sensi della seconda frase del par. i dell'art. 9. Come ha dichiarato la Commissione, il termine «pratiche», utilizzato nell'art. 9.1, non include qualsiasi azione motivata o influenzata da una religione o da una convinzione (*Arrow-smith* c. Regno Unito, n. 7050/77, rapporto della Commissione del 12 ottobre 1978, *DR* 19, p. 19, par. 71). Nella misura in cui le argomentazioni della ricorrente riflettono la sua adesione al principio dell'autonomia personale non sono altro che la riformulazione della doglianza sostenuta sotto il profilo dell'art. 8 della Convenzione.

83. La Corte conclude, pertanto, che l'art. 9 della Convenzione non è stato violato.

V. Sulla pretesa violazione dell'art. 14 della Convenzione

84. L'art. 14 della Convenzione così dispone:

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

A. Tesi delle parti

1. La ricorrente

85. La ricorrente si dichiara vittima di una discriminazione nella misura in cui è stata trattata nella medesima maniera di persone la cui situazione è nettamente differente. Benché il divieto generale di suicidio assistito si applichi anche a tutti gli individui, l'effetto della sua applicazione nei suoi confronti, che è talmente menomata da non potersi suicidare senza assistenza, sarebbe discriminatorio. All'interessata sarebbe impedito di esercitare un diritto di cui godrebbero le altre persone, in grado di suicidarsi senza assistenza per il fatto che nessuna menomazione le priva di tale possibilità. Sarebbe, quindi, trattata in maniera sostanzialmente diversa e meno favorevole di queste ultime. L'unica spiegazione fornita dal Governo per giustificare il suddetto divieto generale consisterebbe nella necessità di proteggere le persone vulnerabili. Ora la ricorrente non sarebbe vulnerabile e non avrebbe necessità di essere protetta, non sussisterebbe, dunque, nessuna giustificazione ragionevole e obiettiva per tale differenza di trattamento.

2. Il Governo

86. Il Governo sostiene che l'art. 14 della Convenzione non deve entrare in gioco nella fattispecie, poiché le doglianze formulate dalla ricorrente non rivelano nessuna violazione delle disposizioni normative da quest'ultima evocate. In subordine, nel caso in cui la Corte dovesse decidere diversamente, eccepisce l'assenza di discriminazione. Anzi-tutto, non si potrebbe ritenere che la ricorrente si trovi in una situazione analoga a quella delle persone in grado di suicidarsi senza assistenza. Inoltre, l'art. 2.1, della legge del 1961 sul suicidio non sarebbe discriminatorio perché il diritto interno non conferirebbe un diritto di suicidarsi e la filosofia sottesa alla legge sarebbe fermamente contraria al suicidio. La politica del diritto penale consisterebbe nel dare importanza alle situazioni individuali sia nella fase dell'esame dell'opportunità di perseguire sia, in caso di condanna, nel contesto della valutazione della pena da comminare. Del resto, sussisterebbe una chiara giustificazione ragionevole obiettiva per ogni pretesa differenza di trattamento; il Governo rinvia in proposito alle argomentazioni formulate in merito agli artt. 3 e 8 della Convenzione.

B. Valutazione della Corte

87. La Corte ha ritenuto *supra* che i diritti garantiti alla ricorrente dell'art. 8 della Convenzione fossero in causa (par. 61-67). È opportuno, quindi, esaminare la doglianza dell'interessata, nella quale sostiene di essere vittima di una discriminazione nel godimento dei suddetti diritti nella misura in cui il diritto interno consente alle persone autosufficienti di suicidarsi ma impedisce a quelle che sono menomate di farsi aiutare per compiere tale atto.

88. Ai fini dell'art. 14, una differenza di trattamento tra individui posti in situazioni identiche o analoghe è discriminatoria se non si fonda su una giustificazione obiettiva e ragionevole, vale a dire se non persegue uno scopo legittimo o non vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Peraltro, gli Stati contraenti godono di un certo potere discrezionale per stabilire se, e in quale misura, differenze tra situazioni per altri aspetti analoghe giustificano distinzioni di trattamento (v. la sentenza *Camp e Bourimi c. Paesi Bassi*, n. 28369/95, par. 37, CEDH 2000-X, par. 37). Può, parimenti, sussistere discriminazione quando uno Stato, senza giustificazione obiettiva e ragionevole, non tratta diversamente individui che si trovano in situazioni sostanzialmente differenti (vedi la sentenza *Thlimmenos c. Grecia* [GC], n. 34369/97, CEDH 2000-IV, par. 44).

89. Tuttavia, anche se si applica il principio che si deduce dalla sentenza *Thlimmenos* alla situazione della ricorrente nella fattispecie, vi è, per la Corte, una giustificazione obiettiva e ragionevole all'assenza di distinzione giuridica tra le persone che sono fisicamente capaci di suicidarsi e quelle che non lo sono. Nel contesto dell'art. 8 della Convenzione, la Corte ha concluso per l'esistenza di buoni motivi per non introdurre nella legge eccezioni che consentissero di valutare la situazione di persone considerate non vulnerabili (par. 74, *supra*). Esistono, nell'ottica dell'art. 14, ottimi motivi per non cercare di fare distinzione tra le persone che sono in grado di suicidarsi senza aiuto e quelle che non ne sono capaci. Il confine tra le due categorie è spesso molto labile, e tentare di introdurre nella legge un'eccezione per le persone che non possono togliersi la vita da sole comprometterebbe seriamente la protezione della vita che la legge del 1961 ha inteso consacrare e aumenterebbe in maniera significativa il rischio di abuso.

90. Pertanto, non vi è stata violazione dell'art. 14 della fattispecie.

Per questi motivi, la Corte all'unanimità

1. *dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *dichiara* che non vi è stata violazione dell'art. 2 della Convenzione;
3. *dichiara* che non vi è stata violazione dell'art. 3 della Convenzione;
4. *dichiara* che non vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione;
5. *dichiara* che non vi è stata violazione dell'art. 9 della Convenzione;
6. *dichiara* che non vi è stata violazione dell'art. 14 della Convenzione.